

**AVVISO PUBBLICO PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITÀ DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI
PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.3**

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) n. 2

35. Si chiede se, al fine di ottemperare a quanto previsto in carico al soggetto attuatore dal punto 3 delle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR", nonché per l'individuazione del "titolare effettivo" e per la verifica sui conflitti di interesse, in merito ai "Soggetti Correlati", sia idoneo lo strumento del DGUE.

Il punto 3 delle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR", nel disciplinare gli adempimenti di monitoraggio a carico dei soggetti attuatori, stabilisce che questi ultimi sono tenuti alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria.

In particolare, i soggetti attuatori sono tenuti ad alimentare sul sistema ReGis tempestivamente e in maniera continua i dati di avanzamento dei progetti.

Non si rinvergono pertanto elementi ostativi all'inserimento di tutta la documentazione utile allo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio, ivi incluso il DGUE.

36. Ai fini del rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, avete dei "bandi tipo" con individuati i criteri minimi da richiedere alle ditte?

In caso contrario, potete indicarci le fattispecie relative alle ditte di costruzioni / di servizi per l'edilizia e il verde che possano ottemperare ai requisiti di cui ai principi trasversali suddetti?

No. Non è prevista la predisposizione di format di "bandi tipo" da parte di questa amministrazione.

Per perseguire le finalità riguardanti le pari opportunità, generazionali e di genere, insieme all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, le relative Linee Guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale definiscono puntualmente, e trasversalmente alle missioni e agli avvisi del PNRR, le modalità e i criteri da applicare con l'indicazione di misure premiali e le clausole da prevedere nei bandi differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto (DPCM 7 dicembre 2021).

37. Possono essere appaltati servizi di progettazione e lavori, prima di stipulare la convenzione tra il Ministero della Cultura e il soggetto beneficiario del fondo? Diversamente risulterebbe difficile rispettare i tempi dichiarati nell' allegato 1, lettera e) cronoprogramma e procedura di spesa, soprattutto alla luce del fatto che molti Enti non hanno ancora ricevuto dal Ministero il Disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento?

Si rinvia alla risposta al quesito n. 8 (FAQ n. 1) consultabile al seguente indirizzo internet:

<https://pnrr.cultura.gov.it/misura-2-rigenerazione-di-piccoli-siti-culturali-patrimonio-culturale-religioso-e-rurale/2-3-programmi-per-valorizzare-lidentita-dei-luoghi-parchi-e-giardini-storici/>

38. Si può richiedere l'anticipo per spese previste dalla normativa, se la piattaforma REGIS non riconosce gli interventi?

No. La richiesta di anticipazione da parte del soggetto attuatore potrà essere inoltrata una volta completata la registrazione del decreto di approvazione del disciplinare d'obblighi presso i competenti organi di controllo.

All'esito di tale registrazione, i soggetti attuatori riceveranno dal Ministero una comunicazione contenente la richiesta dei dati relativi ai referenti da profilare per l'accesso a ReGis per le operazioni di rendicontazione e di inserimento documentale attinente la realizzazione dell'intervento.

39. I privati beneficiari del fondo devono acquisire il CIG per l'appalto dei lavori e dei servizi (e quindi registrarsi come aziende private all' ANAC?) o non si necessita di codice identificativo gara per appalti privati?

Sì, sarà necessario acquisire il CIG al ricorrere dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia.

40. Per Appalti di importi \geq 150.000 euro e $<$ 1.000.000 euro è consentita la procedura negoziata senza bando (art. 63 D.lgs. 50/2016) previa consultazione di almeno cinque Operatori Economici; I privati beneficiari del fondo, possono scegliere gli operatori da invitare a loro discrezione o devono effettuare, prima una manifestazione d'interesse o un sorteggio da un elenco operatori di un Ente pubblico o altro?

Si rinvia alla risposta al quesito n. 15 nel documento "Faq. n. 1" consultabile al seguente indirizzo internet: <https://pnrr.cultura.gov.it/misura-2-rigenerazione-di-piccoli-siti-culturali-patrimonio-culturale-religioso-e-rurale/2-3-programmi-per-valorizzare-lidentita-dei-luoghi-parchi-e-giardini-storici/>

41. Poiché i privati non dispongono di una piattaforma gare specifica per appalti, la procedura di gara può essere svolta a mezzo PEC?

Fermo restando quanto chiarito con la risposta al quesito n. 15 (FAQ n. 1), nulla osta allo svolgimento delle procedure di selezione dei soggetti appaltatori attraverso la PEC purché sia garantito il rispetto dei principi di parità, trasparenza, pubblicità e concorrenza applicando requisiti di partecipazione e criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e finalizzati a garantire la massima partecipazione.

42. Le verifiche da effettuare nei confronti della ditta appaltatrice sono quelle previste all' art. 80 D.lgs. 50/2016 che disciplina gli appalti pubblici?

L'obbligo di applicazione del Codice degli appalti pubblici da parte di soggetti privati è disciplinato dall'art. 1, comma 2 del D.lgs. 50/2016.

43. Il contratto di appalto tra privato e ditta appaltatrice dell'opera può essere stipulato tramite scrittura private tra le parti?

Sì, nel rispetto della normativa vigente in materia.

44. I privati (persone fisiche e aziende) debbono seguire pedissequamente il codice dei contratti pubblici per i bandi dei fornitori?

Si rinvia alla risposta al quesito n. 15 nel documento "Faq. n. 1" consultabile al seguente indirizzo internet: <https://pnrr.cultura.gov.it/misura-2-rigenerazione-di-piccoli-siti-culturali-patrimonio-culturale-religioso-e-rurale/2-3-programmi-per-valorizzare-lidentita-dei-luoghi-parchi-e-giardini-storici/>

45. Possiamo trovare come gruppo di una determinata Regione alcuni fornitori comuni per pubblici e privati? (Sola a titolo di Es. *booking engine* per le prenotazioni, cooperative di guide per le visite, servizio di guardiania, ecc...)?

Sì, nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale vigente in materia.



46. Per quanto riguarda la gestione: ci dovrebbe essere una cabina di regia unica regionale per soluzioni comuni, per la rendicontazione e le modalità gestionali?

No, non è previsto un coordinamento regionale.

47. La piattaforma ReGis risulta al momento disponibile solo per gli Enti pubblici, quando sarà accessibile anche ai Privati?

Una volta registrato il decreto di approvazione del disciplinare d'obblighi presso i competenti organi di controllo, i soggetti attuatori riceveranno dal Ministero una comunicazione contenente la richiesta dei dati relativi ai referenti da profilare per l'accesso a Regis per le operazioni di rendicontazione e di inserimento documentale attinente la realizzazione dell'intervento.

48. I costi della fideiussione sull'anticipazione possono essere inseriti in rendicontazione?

No. In relazione alla corretta individuazione delle spese ammissibili del progetto si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso. Per completezza di informazione si invita altresì a prendere visione della documentazione riportata al link che segue: <https://italiadomani.gov.it/it/faq/ammissibilita-della-spesa.html>
Fermo restando quanto sopra, in relazione alla rendicontazione delle spese, è opportuno indicare l'eventuale documentazione a supporto delle richieste di pagamento che il Soggetto attuatore dovrà fornire all'Amministrazione Centrale.

49. In riferimento alla vostra risposta alla domanda n. 21 da voi pubblicata in data martedì 11 ottobre u.s., si chiede se le risposte relative all'inammissibilità delle spese di assistenza tecnica e all'ammissibilità delle spese di consulenza specialistica (ex circolari MEF n.4 e n. 6 /2022) siano da considerare valide anche per i soggetti attuatori privati.

No. Le spese di assistenza tecnica e di consulenza specialistica sono ammesse solo nei limiti oggettivi e soggettivi previsti dalle circolari del MEF n. 4 e 6 del 2022.

50. Un incarico di servizio che fornisca attività di coordinamento e management del progetto con attenzione anche alle dinamiche e procedure legate alla progettazione europea (NextGenerationEU) può rientrare all'interno di una consulenza specialistica?

Fermo restando che la risposta al quesito richiederebbe maggiori elementi di dettaglio, non si rinvencono in astratto elementi ostativi alla configurabilità nell'ambito della consulenza specialistica dell'attività di "coordinamento e management del progetto con attenzione anche alle dinamiche e procedure legate alla progettazione europea (NextGenerationEU)". Resta fermo che non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione i costi per l'espletamento dell'attività di assistenza tecnica.

51. Con riferimento alla risposta n. 15, la norma richiamata indica nel milione di euro la 'soglia' oltre la quale le disposizioni del codice devono trovare applicazione.

Letteralmente, la disposizione fa riferimento non all'importo complessivo dei lavori oggetto di finanziamento, ma ai singoli appalti di lavori che l'operatore economico beneficiario del finanziamento deve affidare agli appaltatori. Quindi, ai fini della applicazione del codice dei contratti, quel che rileva non è l'entità complessiva 'a monte' della provvista pubblica assegnata all'operatore, quanto il valore del singolo appalto 'a valle', suscettibile nel finanziamento complessivo. La soglia è da intendersi per il totale dei lavori posti a base d'asta e comprensivi costi della sicurezza al netto dell'IVA o per assegnazione a singola impresa?

La soglia deve intendersi riferita al quadro economico complessivo dell'intervento.

52. La previsione di gestione delle risorse, su base annuale, come da ultima tabella, di cui all'Allegato A, è da considerarsi indicativa o va rispettata previa perdita delle risorse non impiegate? se ho previsto di impiegare la somma di € 200.000 nel II sem. 2022 e ne spendo 150.000 il disavanzo può essere spostato al 1° sem. 2023? se spendo di più si allungano i tempi di erogazione?

Si. Si raccomanda in ogni caso di inviare al Ministero formale comunicazione di aggiornamento.

53. Avendo la necessità di modificare il cronoprogramma, a causa dei ritardi burocratici, pur restando confermata la tempistica di chiusura lavori, nel rispetto degli obiettivi del PNRR e senza apportare modifiche sostanziali al progetto, possiamo inviare la richiesta di modifica ora o dobbiamo attendere di aver firmato il disciplinare?

Una volta sottoscritto il disciplinare e completata la procedura di registrazione del decreto di approvazione del medesimo presso i competenti Organi di controllo, sarà consentita la modifica del cronoprogramma avuto riguardo alla data effettiva di sottoscrizione del disciplinare di finanziamento.

54. Sono in fase di stampa di un cartellone 'direzionale' previsto nel progetto in oggetto e mi servirebbe sapere:

a. se ho l'obbligo di indicare il 'logo' del 'PNRR';

b. dove posso trovare il relativo logo in modo da scaricarlo ed inserirlo nella bozza di stampa;

Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE 241/2021 e di quanto riportato sul disciplinare d'obblighi, i soggetti attuatori degli interventi sono tenuti a indicare su tutta la documentazione progettuale che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), nonché a riportare nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea, accessibile a questo indirizzo: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/

55. È possibile conoscere l'esatta dicitura da fare inserire nelle Fatture relative a lavori/forniture inerenti il bando in oggetto. Per favore, per la dicitura 'esatta' indicatemi sia la forma (es: ai sensi della...etc., etc.) che i dati da inserire (numero CUP, altro eventuale)?

I fornitori devono inserire nell'oggetto della fattura elettronica la seguente dicitura: "Documento contabile finanziario a valere sul PNRR intervento PNRRM1C3I (investimento di riferimento)".

Resta inteso che il soggetto attuatore è tenuto ad indicare anche il CUP e o ove possibile, compatibilmente con il numero dei caratteri disponibili, il titolo dell'intervento.

56. Esistono al momento previsioni di proroghe rispetto alle tempistiche attuali?

No. Si rinvia in ogni caso alla risposta al quesito n. 3 (FAQ n. 1).

57. Per quanto riguarda l'accesso al Fondo per l'avvio opere indifferibili disciplinato dal DPCM pubblicato il 12/09/2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento dei prezzi; tale Fondo che prevede l'incremento del 20% del Finanziamento specificatamente per i Giardini, compete anche ai privati?

Ai sensi dell'art. 7 del DPCM del 28 luglio 2022, il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili trova applicazione solo con riferimento agli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR.

58. Nel realizzare il progetto definitivo si verificano chiaramente variazioni dei costi degli interventi previsti che nella fase di presentazione della proposta sono stati in parte stimati; queste variazioni potrebbero portare a una rimodulazione dell'allocazione delle risorse, che potrebbero costituire anche una variante di progetto.



In questo caso, quale è la procedura da seguire per comunicare al Ministero la variante di progetto/rimodulazione?

Il quesito trova già riscontro nella precedente risposta fornita al quesito n. 3 (FAQ n. 1).

59. Nel caso un privato rientrato nella graduatoria dei progetti finanziati voglia tirarsi indietro, che iter deve effettuare per rinunciare/revocare il finanziamento PNRR? È sufficiente una dichiarazione di rinuncia su carta intestata o c'è un modulo?

Ai fini della rinuncia sarà sufficiente inoltrare una comunicazione formale via PEC.

60. Questa Fondazione ha provveduto a tutti gli incontri, analisi e coordinamenti preliminari costituenti lo studio di fattibilità sulla base del quale si è presentata la proposta descrittiva d'intervento di cui all'all.to A alla domanda di finanziamento. Visti d'ora in poi i tempi tecnico-amministrativi necessari, a partire dalla data di effettiva stipula del Disciplinare D'Obblighi e Convenzione MIBAC, fino all'ottenimento dalla Soprintendenza MIBAC competente del parere ex art. 21 D. Lgs. 42/2004 sul progetto definitivo, e a seguire per le procedure previste dalle norme per gli appalti lavori (forniture comprese), risulta che il termine del 31.01.23 per la consegna dei lavori, dovrà necessariamente essere ricontrattato a termini dell'art. 6 - Disciplinare d'Obblighi.

Si fa osservare, nel merito delle possibilità di anticipo delle fasi di sviluppo del progetto, che la Fondazione non poteva assumere impegni di spesa per incarichi e progettualità prima della definizione del finanziamento PNRR, con la sottoscrizione del Disciplinare d'Obblighi, in data 12.10 u.s.

Ora, se il termine consegna lavori al 31.01.23, si ritenesse significare il termine da cui far decorrere i tempi contrattuali per la produzione del Progetto definitivo, con una nuova proposta di cronoprogramma, sarebbe oggettivamente possibile mantenere le *milestones* fissate al "31 dicembre 2024 /30.01.26", di cui all'art. 3, c. 1. per la conclusione del progetto.

Si chiede pertanto di chiarire il concetto di consegna lavori ai fini della ridefinizione del cronoprogramma.

Come chiarito nella risposta al quesito n. 26 delle FAQ n. 1, già pubblicata sul sito del Ministero, entro il termine del 31 gennaio 2023 previsto dall'art. 3 del Disciplinare il Soggetto attuatore si obbliga ad attuare il Progetto garantendo l'avvio tempestivo dello stesso (ad es. mediante le necessarie comunicazioni di avanzamento progettuale/inizio lavori).

Resta ferma la possibilità di presentare formale richiesta di variazione del cronoprogramma secondo le modalità già chiarite.

Dovrà in ogni caso essere garantito il raggiungimento dei milestone e target, nonché la conclusione del Progetto entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2026.

61. Rispetto alla tematica della modificabilità, ex art. 6 del Disciplinare d'Obblighi, delle variazioni del Cronoprogramma per riconoscimento di tempi tecnici minimi necessari, vi sono tempi amministrativi, di sviluppo delle progettualità, di autorizzazione da parte di terzi, e tempi di verifica stagionale dello stato vegetativo - attecchimento nuovi esemplari, esiti cure e verifica di efficacia di disinfestazioni, prosciugamenti dei ristagni, etc.- che seguono cadenze stagionali, e i disciplinari di capitolato per tali opere. Sono anche da tenere in considerazione i tempi di accertamento prescritti dal progetto e controllati dalla Direzione Lavori, nonché verificati in fase di collaudo.

Si chiede se tali aspetti esecutivi ed obblighi oggettivi – data anche l'importanza della componente vegetale nel progetto- sono assumibili all'interno del cronoprogramma tra i fattori condizionanti la sua pianificazione, mantenendo comunque le milestone indicate nel contratto d'Obblighi.

Si rinvia alla risposta al quesito n. 3 (FAQ n. 1).